

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Ufficio concorsuale

Ill.mo sig. Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ex Art. 67 del D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 (CCII)

La sottoscritta Federica Pani, nata a Cagliari (CA), il 29.09.1984, residente a Pistoia (PT), in Via Salutati Coluccio n. 15, c.f. PNAFRC84P69B354D, recapiti telefonici 329/5498976, assistita dalla dott.ssa Carlotta Corsini, dottoressa commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia al n. 705/A, c.f. CRSCLT99P64G713I, con domicilio eletto presso lo studio professionale della dott.ssa Carlotta Corsini, sito in Montecatini Terme (PT), Via Garibaldi n. 29, la quale, per la presente procedura, indica quale modalità di comunicazione il seguente indirizzo pec: **carlotta.corsini@odcept.legalmail.it**, e con l'ausilio del dott. Luca Vannini, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia al n. 321/A, c.f. VNNLCU66A01G713C, con studio in Pistoia (PT), Via Tomasi di Lampedusa n. 161, pec: **luca.vannini@odcept.legalmail.it**, quale gestore della crisi, nominato dal referente dell'O.C.C. della Camera di Commercio di Pistoia-Prato iscritto al n. 148 nel Registro degli Organismi istituito presso il Ministero della Giustizia;

e

il sottoscritto David Amorotti, nato a Pistoia, il 06.02.1979, ivi residente, in Pistoia (PT), in Via Don Minzoni n. 5, codice fiscale MRTDVD79B06G713H, il quale interviene al presente atto quale assuntore dei debiti di Federica Pani, ristrutturati e falcidiati, cioè al netto della falcidia, nella misura e alle scadenze indicate nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nei limiti dell'importo indicato;

1

Domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

premessi che

- la debitrice, come in epigrafe generalizzata, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- la debitrice intende presentare la domanda di ristrutturazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato gestore della crisi;
- all'uopo la debitrice ha conferito incarico alla dott.ssa Carlotta Corsini presso il cui studio elettivamente si domicilia;
- su domanda dell'istante, pertanto, l'O.C.C. della Camera di Commercio di Pistoia-Prato ha nominato il dott. Luca Vannini quale gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, nonché della relazione di cui all'art. 68, co. 2, CCII.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta espone di seguito la proposta di superamento della crisi indotta dal proprio sovraindebitamento che si realizza attraverso la ristrutturazione dei debiti in esito all'omologazione del piano da parte del giudice del sovraindebitamento.

Sommario

1. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ	4
2. LO STATO DI FAMIGLIA	5
3. SITUAZIONE DEBITORIA.....	5
4. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO	10
5. IL TRIBUNALE COMPETENTE.....	15
6. GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI.....	15
7. LE SPESE PER IL SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE.....	16
8. LA SITUAZIONE REDDITUALE DELLA RICORRENTE	18
9. RAPPORTI BANCARI E POSTALI	20
10. L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA: LA SIMULAZIONE DEL RIPARTO DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.....	21
10.1. LA SITUAZIONE DEBITORIA GRADUATA SECONDO LE LEGITTIME CAUSE DI PRELAZIONE.....	21
10.2. IL CALCOLO DELLE SOMME DISTRIBUIBILI AI CREDITORI CONCURSUALI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.....	23
11. INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	25
12. LA PROPOSTA AI CREDITORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	25
13. IL PIANO DEI REALIZZI E DEI PAGAMENTI	28
14. LE MODALITÀ DI PAGAMENTO	28
15. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	29
16. LA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE.....	30

1. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

In rito e in via preliminare, si rappresenta la piena ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla procedura in epigrafe, confermando l'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come disposto dal CCII.

La ricorrente, sig.ra Federica Pani, riveste la qualifica di lavoratrice dipendente con contratto a tempo determinato e non risulta, né è mai risultata, titolare di partita IVA. Si rappresenta, altresì, che la stessa non ha mai esercitato attività di impresa, professionale o alcuna forma di lavoro autonomo, avendo svolto la propria carriera lavorativa esclusivamente in regime di subordinazione.

Lo stato di indebitamento, in cui versa attualmente la debitrice, ha natura esclusivamente consumeristica, essendo originato da obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione di contratti di finanziamento stipulati per far fronte a esigenze di carattere familiare e personale.

Per tale ragione, la ricorrente riveste la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, ovvero, *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*.


Sono altresì soddisfatti, i requisiti previsti dall'art. 69 CCII. In particolare, la proponente:

- non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente risulta in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, unico strumento idoneo a consentirle un ritorno *in bonis* e a garantire, seppur in misura parziale, la soddisfazione dei creditori.

2. LO STATO DI FAMIGLIA



3. SITUAZIONE DEBITORIA

All'esito dell'analisi della documentazione versata in atti dalla ricorrente, risultano in essere n. 4 rapporti di finanziamento, di seguito descritti.

1) Finanziamento n. 10100643674 - ING Bank (all. 2)

In data 12.08.2020, la ricorrente ha ottenuto un finanziamento, erogato da parte di ING BANK N.V Milan Branch, per l'importo di euro 5.000,00. Il costo complessivo dell'operazione ammonta a euro 5.860,90, con applicazione di un TAN del 5,99% e un TAEG del 6,71%. L'importo erogato è da restituirsi in 60 rate mensili. Alla data del 15.04.2026, l'importo residuo ammonta a euro 507,89.

2) Finanziamento n. CIT2021030927MEQIH - Younited credit (all. 3)

La debitrice ha sottoscritto, in data 09.03.2021, un contratto di finanziamento con Younited SA, identificato come *Offerta n. CIT21030927MEQIH*, avente ad oggetto un prestito personale finalizzato all'acquisto di arredamento. L'importo erogato è pari a euro 10.045,20, con rimborso previsto in 72 rate mensili da euro 165,59 ciascuna, secondo un piano di ammortamento francese, caratterizzato da rate costanti e quota di interessi decrescente. Il costo complessivo dell'operazione ammonta a euro 11.922,48, con applicazione di un TAN del 5,81% e un TAEG del 6,14%. Il contratto prevede, inoltre, spese di stipula pari a euro 45,20 trattenute direttamente dall'importo finanziato.

Dalla documentazione emerge che il rapporto è regolato da condizioni standardizzate tipiche dei prestiti personali chirografari, privo di garanzie reali o personali. In caso di ritardo nei pagamenti, il contratto contempla un sistema di oneri aggiuntivi particolarmente gravoso, comprendente spese di sollecito, indennità percentuali sulle rate insolute e l'applicazione di un tasso di mora del 12% annuo, oltre alla possibilità per il finanziatore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dopo due mensilità non corrisposte. Alla data del 15.04.2026, l'importo residuo ammonta a euro 2.872,53.

3) Finanziamento n. CIT202110252EUYPZL - Younited credit (all. 4)

Il finanziamento è un prestito personale erogato da Younited S.A. In data 25.10.2021 la ricorrente sig.ra Pani Federica ha sottoscritto un contratto di finanziamento con l'istituto bancario poc'anzi menzionato, identificato come "*Offerta numero CIT202110252EUYPZL*". L'importo complessivo finanziato ammonta a euro 4.273,50, ma l'importo effettivamente erogato risulta essere pari a euro 4.000,00, in virtù delle spese di stipula per euro 273,50 "*da dedurre dall'importo totale finanziato*". La durata del piano di ammortamento risulta pari a 72 mesi, con rata mensile costante pari a euro

81,40, calcolata secondo il metodo francese, caratterizzato da rate costanti e quota di interessi decrescente.

Il costo complessivo dell'operazione, secondo quanto desunto dalla documentazione prodotta, ammonta a euro 5.860,80 con applicazione di un TAN pari a 11,03% e un TAEG pari al 14,39% comprensivo di imposta di bollo, spese di stipula e costi accessori. In caso di ritardi nei pagamenti, come da contratto, Younited applica spese di sollecito pari a euro 10,00 per ogni rata scaduta, oltre a una indennità per ritardato pagamento pari al 12% sulla prima rata insoluta e al 20% sulle successive. È prevista, altresì, una penale del 10% sul capitale residuo in caso di decadenza dal beneficio del termine, oltre a un tasso di mora annuo pari al 12%. Tali condizioni sono riportate nel documento *"Indennità per ritardato pagamento: 12% ...20%...Penale 10%...Tasso di interesse di mora 12% annuo"*.

Alla data del 06.02.2026 risultano insolute n. 3 rate del suddetto finanziamento, come da comunicazione di sollecito trasmessa a mezzo mail alla ricorrente nella quale la stessa veniva invitata al versamento della somma di euro 318,12. Alla data del 15.04.2026, l'importo residuo ammonta a euro 1.869,64.

4) Finanziamento n. 0000100152 - Dinamica Retail S.p.A (all. 5)

In data 27.11.2023, la ricorrente sig.ra Pani Federica, ha sottoscritto un contratto di finanziamento nella forma della cessione del quinto dello stipendio con la società Dinamica Retail S.p.A., intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell'art. 106 TUB, finalizzato, secondo le informazioni fornite dalla signora Pani Federica, all'acquisto di una autovettura modello Renault ~~veicolo EV950TM co-finanziata con la madre~~.

L'operazione, con numero identificativo 0000100152, risulta strutturata con una durata complessiva di 120 mesi (dieci anni) e prevede il rimborso

mediante trattenuta diretta sulla retribuzione mensile della debitrice nei limiti di un quinto dello stipendio netto. Il meccanismo di rimborso comporta, quindi, la trattenuta diretta da parte del datore di lavoro, con versamento al soggetto finanziatore per l'intera durata del piano di ammortamento, determinando una decurtazione automatica e continuativa della quota di reddito disponibile.

La rata pattuita risulta essere pari a euro 330,00 mensili. L'importo netto effettivamente erogato ammonta a euro 21.465,10, mentre l'importo complessivamente dovuto a titolo di rimborso (montante lordo) è pari a euro 39.600,00. La differenza tra capitale erogato e importo totale dovuto, pari a euro 18.134,90, rappresenta il costo complessivo del credito, comprensivo di interessi per euro 15.758,90 e oneri accessori connessi all'operazione per euro 2.376,00. Nella fattispecie i costi connessi all'operazione sono da attribuirsi per intero alle provvigioni riconosciute al sig. Ambrosio Donato, in qualità di intermediario del credito convenzionato con Dinamica Retail Spa. Il contratto prevede l'applicazione di un TAN pari all'11,12% e di un TAEG pari al 14,65%, determinato secondo la normativa vigente e comprensivo dei costi obbligatori correlati al finanziamento.

L'operazione non risulta assistita da copertura assicurativa obbligatoria a garanzia del rischio vita e del rischio di perdita dell'impiego mentre è espressamente previsto nella sezione 2, rubricata "Caratteristiche principali del prodotto di credito" che *"il trattamento di fine rapporto, anche in caso di fondo pensione, qualora il datore di lavoro non sia un ente pubblico o statale dovrà essere dallo stesso vincolato a garanzia del prestito."*

In applicazione della clausola contrattuale sopra richiamata, in data 28.03.2025, viene recapitata alla Global Blue Italia S.r.l., ex datore di lavoro, e per conoscenza alla sig.ra Pani, una pec (all. 6) in cui, preso atto

dell'interruzione del rapporto di lavoro avvenuto in data 07.02.2025, la Dynamica Retail S.p.A provvede a trasmettere il conto estintivo del finanziamento in essere.

L'ammontare richiesto pari a euro 20.417,60 risulta così determinato:

Debito iniziale	39.600,00
Importo incassato alla data del 28.02.25	- 4.620,00
Debito residuo al 28.02.25	34.980,00
Abbuono int. non maturati dal 28.02.25 alla scadenza	- 12.762,08
Capitale residuo	22.217,92
Compenso per anticipata estinzione	+ 222,18
Storno provvigioni di distribuzione	- 2.022,50
Somma dovuta a saldo	20.417,60

In conseguenza della comunicazione sopra richiamata e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il TFR maturato dalla debitrice è stato trattenuto in favore della finanziaria cessionaria in forza del contratto di cessione del quinto. Tale importo ha determinato una soddisfazione solo parziale del credito, permanendo un debito residuo pari a euro 10.462,66.

Finanziamento	Importo residuo
Finanziamento n. 10100643674 - ING Bank	507,89
Finanziamento n. CIT2021030927MEQIH - Younited credit	2.872,53
Finanziamento n. CIT202110252EUYPZL - Younited credit	1.869,64
Finanziamento n. 0000100152 - Dynamica Retail S.p.A	10.462,66
Totale	15.712,72

Si rappresenta, altresì, che la situazione debitoria della ricorrente non si esaurisce nei finanziamenti sopra descritti, ma comprende ulteriori esposizioni. In particolare, risultano pendenti avvisi dell'Agenzia delle Entrate, importi dovuti a titoli di Tari non corrisposta, spese condominiali non saldate e uno scoperto di conto corrente; il tutto come da tabella sotto

riportata:

	Importo residuo	All.
Dott.ssa Carlotta Corsini	900,00	-
Cartella n. 02520160007290848000 ADER	180,47	7
Cartella n. 08920190000298580000 ADER	204,35	8
INPS	3.792,61	9
Alia S.p.A. (TARI anno 2019-2024-2025-2026)	1.370,91	10
Condominio Coluccio Salutati	1.420,16	-
Scoperto di conto corrente Arancio	2.571,26	-
Totale	10.439,76	

Quindi, complessivamente l'indebitamento risulta pari a euro 26.152,58, come risultante dall'elenco dei creditori (**all. A**).

4. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La ricorrente è persona fisica che ha contratto obbligazioni esclusivamente per esigenze personali e familiari, estranee a qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. L'indebitamento non deriva da operazioni speculative o da ricorso al credito per finalità voluttuarie, bensì dalla necessità di far fronte a bisogni primari del nucleo familiare e a una serie di eventi straordinari che hanno inciso progressivamente sulla sua capacità economica.


L'attuale stato di difficoltà in cui versa la ricorrente dimostra come lo stato di sovraindebitamento non sia il frutto di una scelta avventata o di una gestione irresponsabile, ma il risultato di una serie di eventi tra loro collegati, che nel tempo hanno inciso profondamente sulla sua stabilità economica e personale: la ricorrente ha affrontato il divorzio, momento estremamente delicato della propria vita che non rappresenta soltanto una frattura affettiva, ma anche un cambiamento radicale nell'equilibrio economico e organizzativo di una famiglia. Da quel momento, la ricorrente si è trovata a dover sostenere da sola la gestione quotidiana della figlia, assumendosi interamente il peso delle responsabilità genitoriali e, come se ciò non bastasse, nel periodo della

pandemia da Covid-19, è stata collocata in cassa integrazione. La riduzione del reddito ha rappresentato un ulteriore colpo alla già fragile stabilità economica. La pandemia, che ha colpito l'intero Paese, ha avuto effetti particolarmente pesanti su chi, come lei, non poteva contare su un secondo reddito né su un supporto familiare diretto. La necessità di cambiare lavoro dopo quel periodo ha comportato un'ulteriore fase di incertezza, con inevitabili ripercussioni sulla continuità e sull'ammontare delle entrate.



Il sovraindebitamento, dunque, si inserisce in questo contesto come l'esito di cause molteplici e concatenate: il divorzio, la riduzione del reddito durante la pandemia, il cambio di lavoro, l'assenza di una rete familiare di sostegno. Non si tratta di una situazione generata da scelte imprudenti, ma di una condizione determinata da eventi esterni e da circostanze personali che si sono sovrapposte nel tempo, rendendo sempre più difficile mantenere un equilibrio economico.


Dopo questa necessaria premessa, appare opportuno illustrare in modo chiaro e cronologico la vicenda personale ed economica della ricorrente, così da evidenziare come gli eventi richiamati si siano progressivamente concatenati tra loro.



La ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa, provvedendo al mantenimento del nucleo familiare con le proprie risorse. Nel dicembre 2018 veniva assunta presso Global Blue S.p.A., con sede in Firenze, con mansione di Coordinatrice di Team, percependo una retribuzione netta mensile di circa euro 1.700,00, oltre buoni pasto. In tale periodo sosteneva un canone di locazione pari a euro 470,00 mensili, oltre spese condominiali, affrontando

Nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e in particolare a decorrere dal 06.04.2020, la ricorrente veniva collocata in cassa integrazione a zero ore fino al 31.05.2022, con conseguente drastica e prolungata riduzione del reddito.

Durante tale periodo, si rendeva necessario il trasferimento in altra abitazione, meglio collegata con la rete ferroviaria, con un canone mensile di euro 450,00 oltre spese condominiali. L'immobile, privo di arredi, rendeva necessario il ricorso a finanziamenti per l'acquisto del mobilio e per far fronte ad ulteriori



Nel giugno 2022 la ricorrente rientrava a lavoro a tempo pieno, recuperando la precedente retribuzione. Nello stesso periodo, la propria autovettura cessava definitivamente di funzionare, rendendo necessario l'acquisto di un nuovo mezzo, indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa e per la gestione delle esigenze familiari. A tal fine veniva sottoscritto un contratto di cessione del quinto dello stipendio, con rata mensile pari a euro 330,00. Le rate sono sempre state corrisposte regolarmente, a dimostrazione della piena volontà di adempiere.

Nel periodo successivo alla pandemia le condizioni lavorative subivano un significativo peggioramento sotto il profilo organizzativo. I continui spostamenti ferroviari e la gestione familiare in assenza di supporto determinavano un significativo stato di affaticamento, inducendo la ricorrente a rassegnare le dimissioni nel febbraio 2025, previa individuazione di nuova occupazione. Alla cessazione del rapporto, l'intero trattamento di fine rapporto veniva destinato, in forza di una clausola contrattuale, alla finanziaria titolare della cessione del quinto, privando la ricorrente di una riserva economica utile a fronteggiare il periodo di transizione lavorativa.

La successiva instabilità lavorativa, caratterizzata da rapporti di lavoro di breve durata e da un periodo di disoccupazione nel novembre 2025, incideva

ulteriormente sull'equilibrio economico. Le trattenute relative alla cessione del quinto, applicate anche sui trattamenti maturati presso i nuovi datori di lavoro, riducevano significativamente la capacità reddituale disponibile, rendendo difficoltoso far fronte alle obbligazioni residue e alle spese correnti, tra cui quelle abitative.

Nonostante tali difficoltà, la ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento corretto e responsabile, provvedendo, ove possibile, al pagamento delle rate e delle spese essenziali, ed evitando condotte aggravanti l'esposizione debitoria.

L'attuale situazione di sovraindebitamento è pertanto riconducibile a una pluralità di fattori esterni e tra loro concatenati – quali la crisi familiare, la mancata corresponsione del mantenimento, la prolungata riduzione del reddito durante la pandemia, le esigenze abitative e familiari, nonché la successiva instabilità lavorativa – e non a scelte imprudenti o a un uso non consapevole del credito.

5. IL TRIBUNALE COMPETENTE

La sottoscritta Federica Pani ha la residenza nel Comune di Pistoia, in Via Salutati Coluccio n. 15, come risulta dal certificato allegato alla presente domanda (v. all. 1) e, pertanto, il Tribunale competente a ricevere la domanda in oggetto è il Tribunale di Pistoia, a norma dell'art. 27, co. 2, e co. 3, lett. b) CCII.

6. GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

La sottoscritta Federica Pani dichiara di non aver compiuto negli ultimi 5 anni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

7. LE SPESE PER IL SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE

Attualmente, la ricorrente è lavoratrice subordinata a tempo determinato.

Non possiede beni immobili (all. 13) e l'unico bene mobile di proprietà è un'autovettura, cointestata ~~con la madre~~ (all. 14) e utilizzata per recarsi a lavoro.

La ricorrente risiede, unitamente alla figlia, in qualità di locataria (all. 15), in Pistoia, Via Salutati Coluccio n. 15. Non gravano sulla ricorrente mutui o altri oneri derivanti dalla proprietà immobiliare, mentre ricadono sulla stessa tutte le utenze domestiche e le spese ordinarie.

La ricorrente sostiene le spese ordinarie (vitto) per il mantenimento della figlia. ~~Come evidenziato nel paragrafo 3 (Cause dell'indebitamento), infatti, il marito della ricorrente versa direttamente alla figlia una somma mensile pari a euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento, importo che risulta insufficiente a coprire integralmente le necessità della stessa e che secondo quanto riferito vengono integralmente impiegate per l'assolvimento delle spese universitarie e delle spese personali.~~

Le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare, composto da due persone adulte, ammontano complessivamente a euro 1.415,00 come qui di seguito dettagliato:

Voce di spesa	Importo mensile
Alimenti e bevande	400,00
Spesa di trasporto e gestione del veicolo (GPL/pedaggi/spese veicolo)	300,00
Utenze e comunicazioni (energia elettrica e telefono)	100,00
Tari	35,00
Affitto	450,00
Condominio	90,00
Spese personali	40,00
Totale mensile	1.415,00

Le voci di spesa sono state determinate in parte sulla base di dati documentali e in parte mediante stime prudenziali, elaborate secondo criteri di normalità, proporzionalità e contenimento. Sono state stimate le seguenti voci:

- a. *alimenti e bevande*: la spesa alimentare del nucleo familiare, composto da due persone adulte, è stata stimata in 400,00 euro mensili. Tale importo è stato determinato tenendo conto dei parametri medi di consumo elaborati dall'ISTAT per famiglie residenti nel Centro Italia con analoga composizione, nonché dei prezzi medi praticati nella zona di residenza. In particolare, la stima si fonda su un costo medio giornaliero pro capite di circa euro 6,50-7,00;
- b. *spese di trasporto e gestione del veicolo (GPL/pedaggi/gestione del veicolo)*: le spese di trasporto e gestione del veicolo, comprensive di carburante (GPL), pedaggi autostradali, assicurazione e costi ordinari di manutenzione, sono state quantificate in euro 300,00. L'importo tiene conto della percorrenza quotidiana sulla tratta Pistoia-Firenze per circa 1.500 Km mensili con conseguenti costi per carburante e pedaggi autostradali. L'utilizzo dell'autovettura risulta necessario per consentire alla ricorrente di raggiungere il luogo di lavoro e per far fronte alle esigenze quotidiane del nucleo familiare, non essendo sempre sufficienti o compatibili i mezzi di trasporto pubblico rispetto agli orari e agli spostamenti richiesti. Come già precedentemente specificato, la stima è effettuata sulla base delle percorrenze medie mensili e dei costi correnti del carburante e dei pedaggi;
- c. *spese per utenze e comunicazioni*: le spese relative alle utenze domestiche e ai servizi di comunicazioni sono stimate complessivamente in euro 100,00 mensili. Tale importo comprende, in particolare, i costi per la fornitura di energia elettrica e per i servizi di

telefonia, utilizzati per le esigenze quotidiane del nucleo familiare. La quantificazione è stata effettuata sulla base dei consumi medi di un nucleo composto da due persone e delle condizioni economiche attualmente applicate dai fornitori, risultando coerente con i valori medi di mercato;

d. spese personali: sono da considerare incluse in questa voce la spesa relativa all'abbigliamento e alla cura personale. L'importo indicato è stato stimato tenendo conto della necessità di provvedere al rinnovo periodico degli indumenti comprendendo esclusivamente costi essenziali e non voluttuari nel rispetto di criteri di essenzialità.

8. LA SITUAZIONE REDDITUALE DELLA RICORRENTE

La ricorrente svolge attualmente attività lavorativa dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a Firenze, in Via Palagio degli Spini snc. Il datore di lavoro è, come da contratto allegato (all. 16), la società Noleggiare srl a socio unico, con sede legale a Trento; la qualifica attribuita è "impiegata di concetto e mansioni di Rental sales agent" livello B3. Il contratto di lavoro ha scadenza 31.05.2026 e, come riferito dal datore di lavoro, sarà prorogato di ulteriori 6 mesi.

La retribuzione lorda mensile è indicata in euro 2.152,99 per 14 mensilità.

Voce	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26
Retribuzione ordinaria	2.070,18	2.034,04	2.118,79	1.864,53
Straordinario notturno 50,00%	-	-	28,54	-
Straordinario diurno 25,00%	31,06	-	-	-
Straordinario festivo 65,00%	163,75	251,01	-	-
magg. lavoro festivo 50,00%	196,01	101,90	146,48	101,90
Carenza malattia	-	-	-	169,50
Indennità malattia inps	-	-	-	51,82
Integrazione malattia ditta	-	-	-	27,49
Incentivo individuale	-	-	-	305,00

Festività godute	248,43	169,50	84,75	84,75
Riduzione orario lavoro	-	12,74	19,11	-
Gratifica natalizia	179,41	-	-	-
Incentivo individuale	-	445,00	360,00	-
Una tantum contratt. anni prec	-	48,47	-	-
EDR sostitutivo bilateralità	-	-	-	-
Trattamento Integr. DL 3/2020	101,92	-	-	-
Retribuzione lorda	3.000,98	3.072,60	2.761,26	2.624,44
Trattenute sociali	- 282,27	- 298,56	- 267,54	- 251,05
Trattenute erariali	- 434,39	- 578,05	- 410,82	- 367,47
Trattenute	- 132,22	- 12,74	- 41,03	- 17,33
Arrotondamenti	-	0,25	-	0,59
Retribuzione netta da busta paga	2.153,00	2.183,00	2.042,00	1.988,00
(-) Voci straordinarie evidenziate in	- 672,15	- 854,32	- 536,61	- 119,35
Retribuzione al netto delle voci	1.480,85	1.328,68	1.505,39	1.868,65

In concreto, tenuto conto delle trattenute fiscali e contributive, la ricorrente percepisce una retribuzione netta mensile media ordinaria pari a circa euro 1.545,89 (all. 17).

Ai fini della presente procedura, si precisa che il reddito considerato è stato determinato facendo riferimento esclusivamente alle componenti fisse e continuative della retribuzione, in quanto maggiormente rappresentative della reale e stabile capacità reddituale della debitrice.

Non sono stati inclusi nel calcolo:

- i buoni pasto, in quanto trattasi di benefit non monetizzabili e non utilmente destinabili al soddisfacimento dei creditori;
- i compensi per lavoro straordinario, festivo o notturno, nonché eventuali incentivi e premi, in quanto elementi di natura variabile, eventuale e non garantita nel tempo.

Tali voci, infatti, risultano strettamente connesse a esigenze organizzative aziendali e non costituiscono una componente stabile e prevedibile del reddito, non potendo pertanto essere considerate ai fini della determinazione della capacità di rimborso disponibile.

Il reddito è destinato alle spese di vitto, alle spese ordinarie connesse alla gestione dell'abitazione, alle spese per la figlia convivente e alle esigenze personali della ricorrente indicate in euro 1.415,00 mensili.

Dal reddito disponibile mensile vengono dedotte le spese necessarie al mantenimento personale di Federica Pani e della sua famiglia, così come risultanti dal prospetto sopraindicato. Come si evince, dal reddito netto (reddito disponibile – spese di mantenimento) non sempre residua liquidità disponibile. Inoltre, preme ribadire che si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato, con proroga prevista di ulteriori 6 mesi; pertanto, la ricorrente non dispone di un reddito disponibile stabile da destinare ai propri creditori.

Si segnala che attualmente nelle buste paga erogate da Noleggiare non è presente la cessione di 1/5 a favore di Dinamica.

Come più volte ribadito nel presente documento Federica Pani non è titolare di alcun bene immobile ed è, altresì, comproprietaria di una autovettura utilizzata per gli spostamenti casa-lavoro di modico valore.

Pertanto, il suo patrimonio non ha alcun valore e l'unica fonte di reddito della ricorrente è rappresentata dal reddito da lavoro di dipendente.

9. RAPPORTI BANCARI E POSTALI

La sig.ra Federica Pani è titolare di un solo conto corrente bancario su cui vengono accreditati gli stipendi, acceso presso Hype S.P.A, coordinate bancarie IT96E3677223000EM000930016, con un saldo attivo di euro 1.500,00 alla data del 15.04.2026.

Federica Pani non ha c/c postali, titoli finanziari, né altre attività finanziarie di alcun valore economico.

10. L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA: LA SIMULAZIONE DEL RIPARTO DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Nel presente paragrafo si intende illustrare l'analisi dell'ipotesi liquidatoria al fine di delineare lo scenario che si verificherebbe in assenza della soluzione proposta, evidenziandone tempi, modalità e, soprattutto, risultati attesi in termini di soddisfacimento dei creditori. Tale prospettiva, per sua natura, risulta generalmente caratterizzata da maggiori incertezze, tempi più lunghi e un presumibile minor grado di recupero. Alla luce di tale confronto, emerge come la proposta oggetto di esame rappresenti una soluzione più efficiente e vantaggiosa. Essa consente non solo di ottimizzare le risorse disponibili, ma anche di garantire un livello di soddisfacimento superiore rispetto a quello conseguibile attraverso la liquidazione controllata. Pertanto, l'illustrazione dell'alternativa liquidatoria assume una funzione centrale: dimostrare, in termini concreti e comparabili, la convenienza della proposta presentata, rendendone evidente la preferibilità sotto il profilo economico e temporale.

Per poter procedere alla simulazione del riparto finale di liquidazione controllata del sottoscritto occorre: (i) in primo luogo, esporre la situazione debitoria graduata secondo le legittime cause di prelazione; (ii) in secondo luogo, stimare l'importo delle somme distribuibili ai creditori concorsuali, pari alla differenza tra l'attivo lordo (al lordo delle spese di procedura) della massa mobiliare del sottoscritto e le spese della procedura.

10.1. LA SITUAZIONE DEBITORIA GRADUATA SECONDO LE LEGITTIME CAUSE DI PRELAZIONE

L'indebitamento assistito da cause di prelazione della sottoscritta Federica Pani in caso di liquidazione controllata ammonta ad euro 23.990,23 oltre interessi, come di seguito esposto nella tabella sottostante:

	NORMA	GRADUAZIONE CODICE CIVILE	Crediti
--	--------------	----------------------------------	----------------

	DI LEGGE	Grado	Ordine		
			Mob	Imm.	
Crediti per professionisti	Art. 2751 bis n. 2	Ante I	6	18	1.500,00
Crediti per contributi assicurativi	Art. 2753	I	-	-	3.792,61
Crediti del locatore immobiliare	Art. 2764	XVI	34	-	1.420,16
Crediti per tributi diretti dello stato	Art. 2752, co. 1	XVIII	39	18	384,82
Crediti degli enti locali	Art. 2752 co. 3	XX	41	-	1.370,91
Totale crediti privilegiati					8.468,50
ING Bank					3.079,15
Younited Credit					4.742,27
Dynamica Retail S.p.A.					10.462,66
Totale crediti chirografari					18.284,08
Totale crediti in caso di liquidazione controllata					26.752,58

Si osserva che, in caso di liquidazione, il credito della dott.ssa Carlotta Corsini - ammonta a euro 1.500, per l'attività svolta nell'assistenza alla crisi fino alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata. Diversamente, nel caso di omologa della presente proposta di ristrutturazione dei debiti, il credito maturerebbe per un importo, pari a 900 euro.

All'interno della voce "crediti per tributi diretti dello stato" sono stati inseriti i crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate derivanti dalle cartelle n. 089201900029850000 e n. 02520160007290848000 relative rispettivamente ad Irpef, relative addizionali (con sanzioni ed interessi) anno di imposta 2015 e canone radioaudizioni anno di imposta 2015 al quale il privilegio generale è espressamente riconosciuto dall'art. 26, co. 2, Regio Decreto 246 del 21.02.1938.

Nei "crediti degli enti locali" è stata ricompresa la TARI dovuta per gli anni 2019, 2024, 2025 e 2026.

10.2. IL CALCOLO DELLE SOMME DISTRIBUIBILI AI CREDITORI CONCURSUALI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

In primo luogo, come sopra anticipato, si procede alla stima dell'attivo lordo della massa mobiliare della sig.ra Federica Pani.

Si rappresenta che l'attivo mobiliare della ricorrente è costituito dalle somme derivanti dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato attualmente in essere, al netto delle spese necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare, e dal presunto valore che potrebbe essere ricavato dalla vendita della quota di proprietà dell'autovettura.

Le entrate rappresentate dallo stipendio mensile, per loro natura, hanno carattere temporaneo e limitato alla durata del rapporto di lavoro. Alla cessazione del predetto rapporto, l'eventuale trattamento di disoccupazione (NASpI) non potrà essere ricompreso nell'attivo della procedura di liquidazione controllata, in quanto prestazione assistenziale avente funzione sostitutiva del reddito e finalizzata a garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del debitore, nonché priva dei requisiti di stabilità e continuità richiesti per l'acquisizione alla massa attiva.

Considerando, quindi, la proroga di ulteriori 6 mesi del contratto di lavoro (come riferito dal datore di lavoro alla ricorrente), un reddito medio netto disponibile mensile pari a euro 1.545,89 (v. par. 8) e spese mensili pari a euro 1.415,00 (v. par. 7) residuano euro 130,89 mensili.

$$130,89 \times 8 \text{ (mesi residui)} = 1.047,12$$

Nel valutare l'alternativa della liquidazione controllata, occorre soffermarsi con particolare attenzione sulla posizione giuridica dell'autovettura, formalmente cointestata tra la ricorrente ~~o la madre~~ in misura paritaria del 50%. Da una valutazione effettuata online, il valore di mercato dell'autovettura risulterebbe pari ad euro 5.000,00.

Sebbene, in linea meramente teorica, dalla vendita del bene possa ricavarsi una somma complessiva pari ad euro 5.000,00 tale dato si rivela, in concreto, scarsamente significativo e persino fuorviante se non adeguatamente contestualizzato. La cointestazione del veicolo rappresenta, infatti, un elemento di criticità relevantissima, che incide in modo diretto e sostanziale sulla concreta liquidabilità del bene. La ricorrente non è titolare esclusiva del cespite, ma solo di una quota indivisa pari al 50%, con la conseguenza che non dispone di un potere autonomo di disposizione dell'intero bene. Qualsiasi operazione di vendita richiederebbe necessariamente il consenso della comproprietaria, con evidenti margini di incertezza e potenziale conflittualità. Inoltre, la commercializzazione di una quota indivisa di un bene mobile registrato come un'autovettura risulta, nella prassi, estremamente difficoltosa, se non addirittura impraticabile. Il mercato, infatti, non è strutturato per l'acquisto di quote ideali di veicoli, ma per la circolazione del bene nella sua interezza. Ne deriva che il valore teorico di euro 5.000 non è, in alcun modo, agevolmente realizzabile nell'ambito della procedura. A ciò si aggiunga che un'eventuale liquidazione forzata dell'intero bene imporrebbe la preventiva regolazione dei rapporti con la comproprietaria, con inevitabili complicazioni procedurali, allungamento dei tempi e aggravio dei costi, tali da comprimere ulteriormente – e in modo significativo – l'effettivo ricavato destinabile alla massa. In definitiva, la presenza di una titolarità limitata al 50% non costituisce un elemento neutro, ma rappresenta un ostacolo concreto, serio e strutturale alla realizzazione del valore del bene, al punto da rendere il dato nominale del possibile realizzo (euro 5.000,00) sostanzialmente inattendibile sotto il profilo della sua effettiva conseguibilità nell'ambito della liquidazione controllata.

In secondo luogo, si procede a calcolare le spese di procedura relative al compenso spettante all'OCC determinato per l'importo di euro 900,00

(importo calcolato ai sensi dell'articolo 16 del D.M. del 24/09/2014 n. 202).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in caso di liquidazione controllata, l'attivo distribuibile derivante dalla massa mobiliare, al netto delle spese prededucibili di procedura, non è neppure sufficiente a soddisfare i creditori privilegiati. Ne consegue che, sia sotto il profilo patrimoniale – per la limitata e problematica titolarità del bene mobile – sia sotto il profilo reddituale – per la precarietà strutturale del rapporto di lavoro a tempo determinato – la prospettiva della liquidazione controllata si presenta priva di concrete basi di sostenibilità ed inidonea a garantire un apprezzabile soddisfacimento del ceto creditorio.

11. INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La ricorrente è, allo stato attuale, incapace di adempiere alle obbligazioni assunte e, in assenza di un patrimonio capiente e liquido, è costretta al ricorso alla procedura di sovraindebitamento ex art. 67 CCII.

Non resta, dunque, alla sig.ra Federica Pani che adire il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che può essere omologato senza il consenso dei creditori, purché ricorrano le condizioni soggettive previste dal codice della crisi.

12. LA PROPOSTA AI CREDITORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

La proposta di piano del consumatore si fonda sull'apporto di finanza esterna, messa a disposizione dal compagno della ricorrente, soggetto terzo rispetto alla procedura. Tale apporto si rende necessario in considerazione della situazione lavorativa della ricorrente, la quale risulta titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato e, pertanto, non in grado di garantire una

continuità reddituale idonea ad assicurare autonomamente la sostenibilità del piano.

La proposta risulta conveniente per il ceto creditorio, in quanto consente un soddisfacimento, seppur parziale, dei crediti in misura certamente superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, resa di fatto incapiente in assenza dell'apporto di finanza terza.

Ne consegue che la fattibilità e l'attuabilità del piano risultano dipendenti dal contributo esterno, il quale costituisce elemento essenziale per garantire l'equilibrio della proposta.

Nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si evidenzia come l'apporto di finanza esterna non sia soggetto al rispetto della regola della priorità assoluta (c.d. *absolute priority rule*), in quanto tale principio opera esclusivamente con riferimento alle risorse facenti parte del patrimonio del debitore al momento della proposta.

La finanza esterna, infatti, si configura quale apporto di risorse provenienti da terzi, estranee alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., e come tale non è vincolata al rigoroso rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti riconoscono che tali risorse possono essere distribuite secondo criteri di flessibilità, purché la proposta risulti complessivamente idonea a soddisfare i creditori in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria e non determini un'irragionevole compressione delle posizioni creditorie.

Ciò posto, nel caso di specie, la proponente ha ritenuto di conformare la proposta al rispetto delle cause di prelazione, destinando le risorse derivanti da finanza esterna secondo l'ordine previsto dalla legge tra crediti privilegiati e chirografari.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si indica la proposta di ristrutturazione dei debiti con assunzione rivolta ai creditori:

1. pagamento integrale delle spese prededucibili di procedura con il compenso dell'OCC, stimato in euro 2.869,44 in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
2. pagamento integrale dei creditori privilegiati, pari ad euro 7.868,50, in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, dopo il pagamento o l'accantonamento integrale delle spese della procedura;
3. pagamento di euro 717,74 (pari al 23,31% di euro 3.079,15) a saldo e stralcio del debito verso ING Bank in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
4. pagamento di euro 1.105,42 (pari al 23,31% di euro 4.742,27) a saldo e stralcio del debito verso Yonited credit in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
5. pagamento di euro 2.438,85 (pari al 23,31% di euro 10.462,66) a saldo e stralcio del debito verso Dinamica Retail S.p.A in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Le risorse esterne vengono messe a disposizione dal sig. David Amorotti, al fine di soddisfare i creditori. Il sig. David Amorotti si impegna a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 15.000,00, assumendosi il debito ristrutturato verso i creditori come da proposta di ristrutturazione dei debiti sopra indicata.

L'obbligazione assunta è espressamente subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente procedura, nonché alla condizione che le trattenute operate dal datore di lavoro in esecuzione della cessione del

quinto dello stipendio siano dichiarate inefficaci e cessino di essere applicate a decorrere dall'apertura della procedura e, in ogni caso, non oltre la data della sentenza di omologa.

Il suddetto impegno garantisce l'integrale esecuzione della proposta sopra illustrata nei confronti dei creditori.

13. IL PIANO DEI REALIZZI E DEI PAGAMENTI

Alle obbligazioni ristrutturate con la proposta in esame, vengono destinati dall'assuntore euro 15.000,00.

Nominativo	Importo credito	% di sodd.	Importo distribuito	Residuo
Finanza esterna				15.000,00
OCC	2.869,44	100%	2.869,44	12.130,56
Dott.ssa Carlotta Corsini	900,00	100%	900,00	11.230,56
INPS	3.792,61	100%	3.792,61	7.437,95
ADE Riscossione	384,82	100%	384,82	7.053,13
Alia Servizi Ambientali S.p.a.	1.370,91	100%	1.370,91	5.682,22
Condominio Coluccio Salutati	1.420,16	100%	1.420,16	4.262,06
ING Bank N.V. Milan Branch	3.079,15	23,31%	717,74	3.544,32
Younited SA	4.611,18	23,31%	1.105,42	2.438,85
Dynamica Retail S.p.A.	10.462,66	23,31%	2.438,85	0,00
Totale	28.890,93		15.000,00	

14. LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

La proposta, come sopra rappresentata, prevede il pagamento dei crediti sopra indicati nei suddetti importi secondo un piano di pagamenti, che tiene conto della disponibilità dell'assuntore.

Sarà onere dell'assuntore e della sig.ra Federica Pani provvedere all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sotto il controllo del gestore della crisi; l'importo a titolo di risorsa esterna al piano di

euro 15.000 verrà versato con bonifico bancario entro 20 giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

Successivamente, con l'approvazione del gestore della crisi, si procederà all'effettuazione dei bonifici bancari a favore dei creditori.

15. LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Nell'ambito della presente procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'attivo mobiliare destinato alla soddisfazione dei creditori è pari a euro 15.000,00, risultando superiore rispetto a quello presumibilmente realizzabile nell'ipotesi di liquidazione controllata del patrimonio. Un primo profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria risiede, pertanto, nell'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione dei creditori.

Un secondo elemento di convenienza è rappresentato dalla tempistica di soddisfacimento dei creditori: l'adempimento della proposta è previsto entro il termine massimo di un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, mentre la procedura di liquidazione controllata presenta, per previsione normativa, una durata minima non inferiore a 36 mesi dalla data di apertura. Ne consegue un'anticipazione dei tempi di soddisfazione.

Un ulteriore e rilevante profilo di vantaggio è costituito dalla presenza dell'assuntore, il quale si è impegnato a versare l'importo di euro 15.000,00. Tale apporto garantisce un grado di affidabilità dell'adempimento superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale le uniche risorse disponibili deriverebbero dai proventi del contratto di lavoro a tempo determinato della debitrice.

Alla luce dei tre profili sopra evidenziati — maggiore entità dell'attivo, significativa riduzione dei tempi di soddisfazione e garanzia di adempimento — la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve ritenersi complessivamente più conveniente rispetto alla liquidazione controllata del patrimonio della debitrice.

16. LA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

I sottoscritti, Federica Pani, debitrice, e David Amorotti, assessore, tanto esposto e considerato, come sopra rappresentati

chiedono

che l'Ill.mo Tribunale di Pistoia voglia ammettere Federica Pani alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma dell'art. 67 CCII, secondo il piano e la proposta ai creditori già sopra indicati;

che disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Federica Pani e il divieto di acquisire cause di prelazione non concordate fino alla conclusione del procedimento;

che disponga la cessazione della cessione della quota di 1/5 dello stipendio a favore di Dynamica Retail S.p.A.;

verificatisi i presupposti di legge nel corso della procedura,

che l'ill.mo Tribunale voglia omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Federica Pani;

allegano

1. certificato stato di famiglia sig.ra Federica Pani;
2. finanziamento ING Bank;
3. finanziamento Younited credit 09.03.2021;
4. finanziamento Younited crediti 25.10.2021;
5. Dynamica cessione del quinto;


6. Dinamica pagamento TFR;
7. cartella n. 02520160007290848000;
8. cartella n. 08920190000298580000;
9. INPS;
10. TARI;
11. sentenza divorzio;
12. visure immobili negative;
13. visura PRA;
14. contratto di affitto e proroga;
15. contratto Pani Federica Noleggiare;
16. buste paga sig.ra Pani Federica;


allegano, altresì,

- A. elenco dei creditori;
- B. modello 730-2023 periodo di imposta 2022 sig.ra Federica Pani;
- C. modello 730-2024 periodo di imposta 2023 sig.ra Federica Pani;
- D. modello 730-2025 periodo di imposta 2024 sig.ra Federica Pani;
- E. certificato stato di famiglia sig. David Amorotti;
- F. modello 730-2023 periodo di imposta 2022 sig. David Amorotti;
- G. modello 730-2024 periodo di imposta 2023 sig. David Amorotti;
- H. modello 730-2025 periodo di imposta 2024 sig. David Amorotti;
- I. certificazione unica 2026 periodo di imposta 2025 sig. David Amorotti;
- J. documento di identità Federica Pani;
- K. documento di identità David Amorotti.

Con deferenza.

Pistoia, li 30/04/26

Federica Pani


quale assuntore
David Amorotti


il professionista
dott.ssa Carlotta Corsini



per ausilio
il gestore della crisi
dott. Luca Vannini

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Ufficio concorsuale

Ill.mo sig. Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento

Integrazione alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La sottoscritta Federica Pani, nata a Cagliari (CA), il 29.09.1984, residente a Pistoia (PT), in Via Salutati Coluccio n. 15, c.f. PNAFRC84P69B354D, recapiti telefonici 329/5498976, assistita dalla dott.ssa Carlotta Corsini, dottoressa commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia al n. 705/A, c.f. CRSCLT99P64G713I, con domicilio eletto presso lo studio professionale della dott.ssa Carlotta Corsini, sito in Montecatini Terme (PT), Via Garibaldi n. 29, la quale, per la presente procedura, indica quale modalità di comunicazione il seguente indirizzo pec: **carlotta.corsini@odcecpt.legalmail.it**, e con l'ausilio del dott. Luca Vannini, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia al n. 321/A, c.f. VNNLCU66A01G713C, con studio in Pistoia (PT), Via Tomasi di Lampedusa n. 161, pec: **luca.vannini@odcecpt.legalmail.it**, quale gestore della crisi, nominato dal referente dell'O.C.C. della Camera di Commercio di Pistoia-Prato iscritto al n. 148 nel Registro degli Organismi istituito presso il Ministero della Giustizia;

e

il sottoscritto David Amorotti, nato a Pistoia, il 06.02.1979, ivi residente, in Pistoia (PT), in Via Don Minzoni n. 5, codice fiscale MRTDVD79B06G713H, il quale interviene al presente atto quale assuntore dei debiti di Federica Pani, ristrutturati e falcidiati, cioè al netto della falcidia, nella misura e alle scadenze indicate nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nei limiti dell'importo indicato;

premessi che

- in data 13.05.2026, la debitrice, come in epigrafe generalizzata, ha presentato la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 60/2026 R.G.;

considerato che

- il Giudice, dott.ssa Curci, con decreto del 14.05.2026, ha rilevato:
“che tra i crediti privilegiati, dei quali la proposta di ristrutturazione con assuntore prevede il pagamento integrale, figura un credito di € 1.420,16 vantato dal Condominio Coluccio Salutati, al quale è attribuito il privilegio del locatore di cui all’art. 2764 c.c.”;
- il Giudice, assegnando un termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto, ha ritenuto necessario *“ottenere un chiarimento in merito alla causa del credito e, conseguentemente, alla causa legittima di prelazione allo stesso ascritta; tanto, ferma la libera allocabilità della c.d. finanza esterna”;*

Tutto ciò premesso e considerato, si espone di seguito quanto richiesto.

Nel contratto di locazione stipulato tra il sig. Raffaello Frosini, quale locatore, e la sig.ra Federica Pani, quale conduttrice, la disciplina degli oneri accessori richiama espressamente la “Tabella oneri accessori” di cui all’allegato D del decreto ministeriale attuativo dell’art. 4, comma 2, L. n. 431/1998 e prevede che il pagamento della quota di spese condominiali posta a carico del conduttore debba avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta, senza corresponsione di acconti periodici, salvo conguaglio da versarsi direttamente all’amministratore di condominio.

La clausola contrattuale deve essere interpretata nel senso che le parti hanno convenuto:

- a) l'assenza di un acconto periodico fisso sugli oneri accessori;
- b) l'obbligo del conduttore di corrispondere, a titolo di conguaglio, la quota delle spese condominiali ordinarie posta contrattualmente a suo carico;
- c) il pagamento diretto di tale conguaglio in favore dell'amministratore del condominio, quale mera modalità di adempimento dell'obbligazione derivante dal rapporto locatizio.

Resta fermo che, ai sensi degli artt. 1118 e 1123 c.c., il soggetto obbligato verso il condominio è esclusivamente il proprietario dell'unità immobiliare, in qualità di condomino. L'amministratore, pertanto, può agire soltanto nei confronti del locatore, mentre il rapporto con il conduttore trae origine esclusivamente dal contratto di locazione e produce effetti obbligatori solo nei rapporti interni tra le parti.

Ne consegue che il pagamento diretto all'amministratore non determina alcuna modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio principale, né attribuisce al conduttore la qualità di debitore condominiale in senso tecnico. Deve quindi distinguersi tra il credito del condominio verso il proprietario e il credito del locatore verso il conduttore per il rimborso degli oneri accessori posti contrattualmente a carico di quest'ultimo.

L'art. 2764 c.c. attribuisce al locatore privilegio sui beni mobili esistenti nell'immobile locato non soltanto per i canoni, ma anche per "*ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto*". La formulazione ampia della norma consente di ricomprendere nel privilegio tutte le obbligazioni accessorie che trovano causa nel rapporto locativo e risultano funzionalmente collegate al godimento dell'immobile. In tale prospettiva, gli oneri accessori e le spese condominiali dovuti dal conduttore si pongono in rapporto di accessorietà rispetto al canone di locazione, costituendo componenti del complessivo corrispettivo del godimento del bene locato.

La prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale ritiene pertanto che il privilegio locatizio assista anche il credito del locatore relativo al rimborso delle spese condominiali anticipate o comunque dovute dal conduttore in forza del contratto, trattandosi di obbligazioni accessorie strettamente dipendenti dal rapporto locativo. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito, affermando che le spese condominiali rientrano nella ordinaria corrispettività del rapporto di locazione e sono quindi assistite dal privilegio previsto dall'art. 2764 c.c. (Trib. Bergamo, 12 gennaio 1995).

Non esiste, invece, una disposizione normativa che attribuisca alle spese condominiali un autonomo privilegio. La tutela prevista dall'art. 63 disp. att. c.c. opera esclusivamente nel rapporto tra condominio e condomino proprietario e si traduce in specifici strumenti processuali di riscossione, senza incidere sulla natura del credito né attribuire al condominio un diritto di prelazione nei confronti del conduttore.

Pertanto, il credito azionato nei confronti della conduttrice non può qualificarsi come credito condominiale del condominio, bensì come credito del locatore derivante dal rapporto di locazione, assistito dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c. La previsione del pagamento diretto all'amministratore non comporta, infatti, alcuna successione del condominio nella titolarità del credito locatizio, risolvendosi esclusivamente in una modalità convenzionale di adempimento.

Pertanto, qualora l'Ill.mo Giudice:

- condivida la qualificazione del credito come privilegiato ex art. 2764 c.c. è da considerarsi inserito nell'elenco dei creditori, nella colonna "Nominativo", il locatore sig. Raffaello Frosini, in luogo del Condominio Coluccio Salutati;

- non condivida la qualificazione del credito come privilegiato ex art. 2764 c.c. è da considerarsi mantenuto nell'elenco dei creditori, nella colonna "Nominativo" il Condominio Coluccio Salutati con indicazione di creditore chirografario precisando che:

1. pur nella diversa qualificazione attribuita al credito, provvederà comunque al pagamento integrale dello stesso essendo ciò possibile grazie all'utilizzo di finanza esterna, liberamente allocabile, che consente di destinare risorse specifiche al soddisfacimento di singoli crediti senza compromettere la proporzionalità dei pagamenti riservata agli altri creditori chirografari. In tale contesto, il credito del Condominio sarà soddisfatto per intero, mentre agli altri creditori chirografari sarà proposta una soddisfazione parziale, secondo le modalità e le disponibilità previste nella programmazione della ristrutturazione;
2. tale diversa qualificazione non comporta sostanziali effetti sulla valutazione dell'alternativa liquidatoria prospettata nella proposta di ristrutturazione. Infatti, nell'ipotesi di liquidazione controllata, illustrata nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, le risorse disponibili erano già risultate insufficienti a consentire il pagamento integrale delle spese prededucibili.

Fermo restando quanto contenuto nella domanda di ristrutturazione dei debiti depositata, si intendono apportare esclusivamente le modifiche ai paragrafi di seguito indicati, senza che ciò comporti alcuna alterazione delle restanti previsioni della medesima domanda.

12. LA PROPOSTA AI CREDITORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

La proposta di piano del consumatore si fonda sull'apporto di finanza esterna, messa a disposizione dal compagno della ricorrente, soggetto terzo rispetto alla procedura. Tale apporto si rende necessario in considerazione della situazione lavorativa della ricorrente, la quale risulta titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato e, pertanto, non in grado di garantire una continuità reddituale idonea ad assicurare autonomamente la sostenibilità del piano.

La proposta risulta conveniente per il ceto creditorio, in quanto consente un soddisfacimento, seppur parziale, dei crediti in misura certamente superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, resa di fatto incapiente in assenza dell'apporto di finanza terza.

Ne consegue che la fattibilità e l'attuabilità del piano risultano dipendenti dal contributo esterno, il quale costituisce elemento essenziale per garantire l'equilibrio della proposta.

Nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si evidenzia come l'apporto di finanza esterna non sia soggetto al rispetto della regola della priorità assoluta (c.d. absolute priority rule), in quanto tale principio opera esclusivamente con riferimento alle risorse facenti parte del patrimonio del debitore al momento della proposta.

La finanza esterna, infatti, si configura quale apporto di risorse provenienti da terzi, estranee alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., e come tale non è vincolata al rigoroso rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti riconoscono che tali risorse possono essere distribuite secondo criteri di flessibilità, purché la proposta risulti complessivamente idonea a soddisfare i creditori in misura

non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria e non determini un'irragionevole compressione delle posizioni creditorie.

Ciò posto, nel caso di specie, la proponente ha ritenuto di conformare la proposta al rispetto delle cause di prelazione, destinando le risorse derivanti da finanza esterna secondo l'ordine previsto dalla legge tra crediti privilegiati e chirografari.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si indica la proposta di ristrutturazione dei debiti con assunzione rivolta ai creditori:

1. pagamento integrale delle spese prededucibili di procedura con il compenso dell'OCC, stimato in euro 2.869,44 in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
2. pagamento integrale del credito vantato dalla dott.ssa Carlotta Corsini, pari ad euro 900,00, in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
3. pagamento integrale del credito vantato dall'INPS, pari ad euro 3.792,61, in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
4. pagamento integrale del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, pari ad euro 384,82, in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
5. pagamento integrale del credito vantato dall'Alia Servizi Ambientali spa, pari ad euro 1.370,91, in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
6. pagamento integrale del credito vantato dal locatore sig. Raffaello Frosini o dal Condominio Coluccio Salutati, pari ad euro 1.420,16, in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

7. pagamento di euro 717,74 (pari al 23,31% di euro 3.079,15) a saldo e stralcio del debito verso ING Bank in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

8. pagamento di euro 1.105,42 (pari al 23,31% di euro 4.742,27) a saldo e stralcio del debito verso Yonited credit in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

9. pagamento di euro 2.438,85 (pari al 23,31% di euro 10.462,66) a saldo e stralcio del debito verso Dinamica Retail S.p.A in un'unica soluzione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Le risorse esterne vengono messe a disposizione dal sig. David Amorotti, al fine di soddisfare i creditori. Il sig. David Amorotti si impegna a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 15.000,00, assumendosi il debito ristrutturato verso i creditori come da proposta di ristrutturazione dei debiti sopra indicata.

L'obbligazione assunta è espressamente subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente procedura, nonché alla condizione che le trattenute operate dal datore di lavoro in esecuzione della cessione del quinto dello stipendio siano dichiarate inefficaci e cessino di essere applicate a decorrere dall'apertura della procedura e, in ogni caso, non oltre la data della sentenza di omologa.

Il suddetto impegno garantisce l'integrale esecuzione della proposta sopra illustrata nei confronti dei creditori.

13. IL PIANO DEI REALIZZI E DEI PAGAMENTI

Alle obbligazioni ristrutturate con la proposta in esame, vengono destinati dall'assuntore euro 15.000,00.

<i>Nominativo</i>	<i>Importo credito</i>	<i>% di sodd.</i>	<i>Importo distribuito</i>	<i>Residuo</i>
<i>Finanza esterna</i>				<i>15.000,00</i>
<i>OCC</i>	<i>2.869,44</i>	<i>100%</i>	<i>2.869,44</i>	<i>12.130,56</i>
<i>Dott.ssa Carlotta Corsini</i>	<i>900,00</i>	<i>100%</i>	<i>900,00</i>	<i>11.230,56</i>
<i>INPS</i>	<i>3.792,61</i>	<i>100%</i>	<i>3.792,61</i>	<i>7.437,95</i>
<i>ADE Riscossione</i>	<i>384,82</i>	<i>100%</i>	<i>384,82</i>	<i>7.053,13</i>
<i>Alia Servizi Ambientali S.p.a.</i>	<i>1.370,91</i>	<i>100%</i>	<i>1.370,91</i>	<i>5.682,22</i>
<i>Raffaello Frosini Condominio Coluccio Salutati</i>	<i>1.420,16</i>	<i>100%</i>	<i>1.420,16</i>	<i>4.262,06</i>
<i>ING Bank N.V. Milan Branch</i>	<i>3.079,15</i>	<i>23,31%</i>	<i>717,74</i>	<i>3.544,32</i>
<i>Younited SA</i>	<i>4.611,18</i>	<i>23,31%</i>	<i>1.105,42</i>	<i>2.438,85</i>
<i>Dynamica Retail S.p.A.</i>	<i>10.462,66</i>	<i>23,31%</i>	<i>2.438,85</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale</i>	<i>28.890,93</i>		<i>15.000,00</i>	

14. LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

La proposta, come sopra rappresentata, prevede il pagamento dei crediti sopra indicati nei suddetti importi secondo un piano di pagamenti, che tiene conto della disponibilità dell'assuntore.

Sarà onere dell'assuntore e della sig.ra Federica Pani provvedere all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sotto il controllo del gestore della crisi; l'importo a titolo di risorsa esterna al piano di euro 15.000,00 verrà versato con bonifico bancario entro 20 giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

Successivamente, con l'approvazione del gestore della crisi, si procederà all'effettuazione dei bonifici bancari a favore dei creditori.

Sulla base di quanto contenuto nella proposta di ristrutturazione dei debiti depositata e della presente integrazione, i sottoscritti, Federica Pani, debitrice, e David Amorotti, assuntore, come sopra rappresentati

chiedono

che l'Ill.mo Tribunale di Pistoia voglia ammettere Federica Pani alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma dell'art. 67 CCII, secondo il piano e la proposta ai creditori;

che disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Federica Pani e il divieto di acquisire cause di prelazione non concordate fino alla conclusione del procedimento;


che disponga la cessazione della cessione della quota di 1/5 dello stipendio a favore di Dinamica Retail S.p.A.;


verificatisi i presupposti di legge nel corso della procedura,

che l'Ill.mo Tribunale voglia omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Federica Pani.

Con deferenza.

Pistoia, li 10.06.2026

Federica Pani


quale assuntore
David Amorotti


il professionista
dott.ssa Carlotta Corsini

per ausilio
il gestore della crisi
dott. Luca Vannini